



**SETTORE ECOLOGIA ED ENERGIA**

Varese, 22/01/2015

Prot. n. 5040/9.11.2

Autorizzazione n. 138

**Oggetto: CAVA FUSI S.P.A. CON SEDE LEGALE IN VIA IV NOVEMBRE N. 194 - UBOLDO (VA). AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO ED ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R5) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DA SVOLGERSI PRESSO L'AREA UBICATA NELL'AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO G4 - GERENZANO (VA). ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152.**

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**VISTI:**

- la legge 13.07.1966, n. 615;
- il decreto del Presidente della Repubblica 15 aprile 1971, n. 322;
- la legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 "Determinazioni dei valori limite delle sorgenti sonore";
- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;
- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, come modificata dalle leggi regionali 8 agosto 2006, n. 18, 12 luglio 2007, n. 12, 29 giugno 2009, n. 10, 5 febbraio 2010, n. 7, 27 dicembre 2010, n. 21 e 21 febbraio 2011, n. 3;
- la legge 15 dicembre 2004, n. 308;
- la legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
- la legge 18 aprile 2005, n. 62;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219;
- la legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24, come modificata dalle leggi regionali 12 luglio 2007, n. 12, 31 luglio 2007, n. 18, 29 giugno 2009, n. 10, 28 dicembre 2009, n. 30 e 2 febbraio 2010, n. 6;

**CONSIDERATO** che la Società Cava Fusi S.p.A. con sede legale in Via IV Novembre n. 194 - Uboldo (VA), ha presentato:

- istanza in data 3.03.2014 (atti provinciali prot. n. 19034 del 4.03.2014), ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi in Gerenzano (VA) - Ambito Territoriale Estrattivo G4 ed all'esercizio delle

operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed allo scarico in negli stati superficiali del suolo o nel sottosuolo dei reflui derivanti dal medesimo sito;

- nota del 24.06.2014 (atti provinciali prot. n. 52153 del 25.06.2014) con la quale la Società, ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta da questa Provincia con nota del 7.04.2014;
- nota del 30.09.2014 (atti provinciali prot. n. 76424 del 30.09.2014), con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso della Conferenza di Servizi del 2.09.2014;

**RICHIAMATI:**

- la comunicazione del 19.07.2012, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi svolte presso l'insediamento ubicato in Via IV Novembre n. 194 - Uboldo (VA). L'Impresa è attualmente iscritta al n. 18 del Registro dei recuperatori tenuto dalla Provincia di Varese;
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 20998 del 26 maggio 1987: "Classificazione dei composti organici volatili ai fini delle limitazioni alle emissioni di origine industriale";
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 28 giugno 1990 USG, n. 2481, lettera C, pubblicata sulla G.U. - Serie Generale - n. 154 del 4 luglio 1990;
- il decreto regionale n. 36 del 7.01.1998: "Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi";
- la d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93", come integrata dalle d.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000 e 5964 del 2.08.2001;
- la d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, recante all'oggetto: "Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale. Art. 1 della l.r. 3 aprile 2001, n. 6";
- la d.g.r. n. 10161 del 6.08.2002, avente per oggetto: "Approvazione degli schemi di istanza, delle relative documentazioni di rito e del progetto definitivo ex artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 da presentare per l'istruttoria relativa ad attività e/o impianti di recupero e/o smaltimento rifiuti e determinazioni in merito al rilascio dell'autorizzazione";
- la deliberazione della Giunta della Provincia di Varese n. 384 del 29.10.2002, avente per oggetto: "Artt. 27 e 28 d.lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni. Istruttoria per la realizzazione degli impianti ed esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, operazioni di controllo e collaudo finale. Individuazione oneri a carico dei richiedenti";
- l'art. 16, comma 1, lett. b), della l.r. 26/03, come modificato dalle ll.rr. 18/06, 12/07, 10/09 e 7/10, che trasferisce alle Province lombarde le funzioni amministrative riguardanti l'approvazione, ai sensi degli articoli 208, 209 e 210 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norma in materia ambientale), dei progetti di impianti non rientranti nella competenza regionale ai sensi della lettera b), c), c-bis e c-ter del comma 1. dell'articolo 17 della suddetta legge regionale;
- la d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01";

- la Circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente del 6 giugno 2006 di prot. T1.2006.0017926, avente per oggetto "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la circolare della Regione Lombardia - D.G. Qualità dell'Ambiente 25 gennaio 2007, n. 5 "Modifiche impiantistiche ex d.lgs. 152/06, art. 269, pubblicata sul B.U.R.L. del 5.02.2007, n. 6 - Serie Ordinaria;
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 3 "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";
- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26";
- la d.g.r. n. 2772 del 21 giugno 2006, "Direttiva per l'accertamento dell'inquinamento delle acque di seconda pioggia in attuazione dell'art. 14, comma 2 del r.r. n. 4/2006";
- la Circolare regionale del 6 giugno 2006, di prot. n. T1.2006.0017926, avente per oggetto: "Applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia di tutela ambientale", Parte Quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";
- la d.g.r. n. 9201 del 30 marzo 2009: "Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera (d.lgs. 152/06). Modalità per la determinazione degli oneri a carico del richiedente da corrispondere alle Province lombarde - revoca della d.g.r. n. 21204/2005";
- il decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011: "Linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali e non sostanziali per gli impianti che operano ai sensi del d.lgs. 152/2006, artt. 208 e seguenti";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 3552 del 30 maggio 2012: "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs. 152/06 e s.m.i. - Modifica e aggiornamento della d.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943";
- la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 1990 del 20.06.2014 di modifica ed integrazione della d.g.r. n. 10360 del 21 ottobre 2009 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. n. 26/2003);

**ATTESO** che per l'impianto da ubicarsi nell'ambito territoriale estrattivo G4 - Gerenzano (VA), la Provincia di Varese, a conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. propedeutico all'istanza del 3.03.2014 di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, con provvedimento n. 4051 del 23.12.2013, ha espresso giudizio positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale per la realizzazione del progetto e l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) da svolgersi presso il medesimo impianto;

**PRESO ATTO** dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia e vagliata dal Responsabile proponente che, al riguardo, precisa che:

- a) la Società Cava Fusi S.p.A. con l'istanza pervenuta in data 3.03.2014 e nelle successive integrazioni, chiede l'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs.152/06, alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi nell'ambito territoriale estrattivo G4 - Gerenzano (VA) ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi alle emissioni in atmosfera ed allo scarico negli strati superficiali del sottosuolo dei reflui derivanti dal medesimo sito;

- b) la Società, con l'istanza del 3.03.2014 e nelle successive integrazioni, chiede che la realizzazione delle opere edili necessarie per la costruzione dell'impianto, siano ricomprese nel procedimento autorizzativo ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, ed in particolare:
- platea in cls per il posizionamento dei rifiuti e l'impianto di frantumazione;
  - linee di scarico acque nere e acque di prima pioggia;
  - posizionamento prefabbricato mobile ad uso ufficio;
- c) l'area dell'impianto è interessata dai seguenti vincoli penalizzanti stabiliti dalla d.g.r. n. 1990 del 20.06.2014, di modifica della d.g.r. n. 10360/2009:
- aree di ricarica dell'acquifero profondo (PLIS Fontanile di San Giacomo);
  - attraversamento di una linea elettrica aerea 220 KVolt.
- In relazione ai suddetti vincoli la Società ha previsto di impermeabilizzare le zone dedicate allo stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta delle acque meteoriche scolanti, nonché ha trasmesso copia della nota del 14.05.2014, di prot.n. 777, con la quale il gestore della linea, Società Terna Rete Italia S.p.A., ha attestato che la zona interessata dalla realizzazione dell'impianto è esterna alla fascia di rispetto;
- d) in relazione al provvedimento della Provincia di Varese n. 4051 del 23.12.2013 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. propedeutico all'istanza del 3.03.2014 di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, la Società ha presentato in data 24.06.2014 un Piano di Monitoraggio e Controllo Ambientale, successivamente integrato e modificato;
- e) con l'avvio della nuova attività autorizzata con il presente provvedimento, la Società Cava Fusi S.p.A. dichiara che cesseranno, presso l'insediamento ubicato nel comune di Uboldo in Via IV Novembre 194, le operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi attualmente svolte in forza della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 presentata in data 19.07.2012 alla Provincia di Varese;
- f) attualmente la Società Cava Fusi S.p.A. presso l'impianto ubicato in Via IV Novembre n. 194 - Uboldo (VA) opera in forza delle seguenti autorizzazioni:
- comunicazione, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, presentata alla Provincia di Varese in data 19.07.2012 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi. L'Impresa è attualmente iscritta al n. 18 del Registro dei recuperatori tenuto dalla Provincia di Varese;
  - autorizzazione n. 34528 del 7.07.1999 rilasciata dalla Regione Lombardia ai sensi della Legge n. 615 del 13.07.1966 e dell'art. 6 del d.p.r. n. 203 del 24.05.1988 all'installazione di un impianto di adeguamento volumetrico, trattamento e riutilizzo di materiali inerti;
  - autorizzazione n. 82 rilasciata dalla Provincia di Varese in data 10.01.2012 ai sensi del d.lgs. 152/06 e del regolamento regionale n. 4/06 a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne decadenti dall'insediamento;
- g) le caratteristiche dell'impianto suddetto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi di rifiuti stoccati, le varie emissioni generate dall'impianto sono riportati negli Allegati Tecnici **A** - RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA, **C** - EMISSIONI IDRICHE e **D** - EMISSIONI SONORE, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- h) la Società Cava Fusi S.p.A. è iscritta alla C.C.I.A.A. di Varese con REA n. VA-160538 del 9.05.1980 avente per oggetto *"attività di ricerca, estrazione, coltivazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di materiali sabbio-ghiaiosi e argillosi; movimenti e trasporto terra; demolizioni; escavazione e ripristino di cave; raccolta, smaltimento e rigenerazione di materiali di cui al d.p.r. 10 settembre 1982 n.915 - pubblicato nella gazzetta ufficiale del 15 dicembre 1982; l'autotrasporto di merci per conto terzi; nonché tutte le attività relative o connesse alle precedenti;....omissis...;*
- i) è stata acquisita la certificazione antimafia, in atti provinciali prot. n. 34046 del 24.04.2014;
- j) la Cava Fusi S.p.A. è in possesso di Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 rilasciata dalla Società Certification Europe in data 31.07.2013 (Registrazione Cliente n. 2013/1765 - riferimento certificato n. A/1);



- k) la seduta conclusiva della Conferenza di Servizi tenutasi in data 12.11.2014 ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, valutato la localizzazione dell'impianto e del progetto che l'Impresa istante intende realizzare, ha espresso a maggioranza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera ed alle emissioni idriche derivanti dall'impianto ubicato in Gerenzano (VA) - Ambito territoriale estrattivo G4, come di seguito riportato:

**VALUTAZIONI DEGLI ORGANI TECNICI IN MATERIA AMBIENTALE E SANITARIA:**

**A.S.L. della Provincia di Varese:** Assente

Con nota di protocollo n. 2014/014 ISP, non ha rilevato per gli aspetti igienico-sanitari di competenza, elementi ostativi alla richiesta in oggetto, specificando quanto segue: "In accordo alla valutazione dei rischi ex art. 28 del d.lgs. 81/08 è necessario che il datore di lavoro faccia effettuare, in particolare, selettiva valutazione dei rischi in base a quanto disposto dall'art. 181 e dagli articoli contenuti nel capo IV del Titolo III (agenti fisici) del suddetto Decreto Legislativo e faccia adottare un eventuale percorso di sorveglianza sanitaria e medica per l'esposizione dei lavoratori al campo magnetico connesso all'elettrodotto situato nelle vicinanze.";

**VALUTAZIONI DEGLI ENTI TERRITORIALI:**

**Provincia di Varese:**

**1. Rifiuti**

La documentazione integrativa presentata è risultata esaustiva per l'istruttoria di competenza dell'Ente finalizzata all'espressione del parere.

Si fa tuttavia presente che la Società dovrà fornire le seguenti indicazioni:

- a) data di scadenza del contratto Locat;
- b) durata dell'autorizzazione alle operazioni di sfruttamento della cava in cui è ubicato l'impianto, facendosi presente che l'autorizzazione al recupero di rifiuti non pericolosi sarà legata alla permanenza dell'insediamento nel Piano Cave della Provincia di Varese.

Relativamente al piano di monitoraggio proposto dall'Impresa secondo quanto stabilito dal provvedimento n. 4051 del 24.12.2013 della Provincia di Varese di esclusione dalla V.I.A., si fa presente che nell'atto autorizzativo ex art. 208 del d.lgs. 152/06, verrà prescritto quanto segue:

- in merito alla componente rumore il rilievo fonometrico dovrà essere ripetuto ogni 3 anni, al fine di verificare l'aumento della rumorosità dell'impianto dovuta all'usura dello stesso;
- in merito alle rilevazioni di immissioni di polveri in atmosfera dovranno essere effettuate due misure di "PM10" della durata di almeno 14 giorni consecutivi, di cui almeno 10 senza precipitazioni piovose. Nel caso il periodo scelto non permetta di raggiungere i succitati 10 giorni "asciutti" il campionamento dovrà proseguire fino al raggiungimento di tale obiettivo. Le campagne di misura dovranno essere effettuate prima della messa in esercizio dell'impianto (bianco) e nell'arco di tempo tra uno e sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso (misura), durante il rilievo l'impianto dovrà essere in condizioni normali di esercizio. I risultati ottenuti dalla "misura" dovranno essere confrontati con il "bianco" e con i dati di PM10 (riferiti allo stesso periodo) delle stazioni di rilevamento qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia, più vicine all'impianto (Saronno Santuario e Busto Accam). Qualora i dati rilevati non evidenziassero apporti sostanziali di inquinanti aerodispersi (PM10) da imputarsi al funzionamento dell'impianto di recupero rifiuti inerti, le suddette misure non dovranno più essere ripetute. Nel caso in cui si evidenziassero apporti sostanziali, le misure dovranno essere ripetute con modalità e tempistiche da concordarsi con la Provincia di Varese ed il Comune di Gerenzano.

Il posizionamento dei punti di campionamento relativi alle misure di rumore ed inquinamento atmosferico dovrà essere indicato con precisione in cartografia e trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento unitamente alle altre integrazioni richieste;

**2. Emissioni in atmosfera**

La documentazione tecnica allegata alle predetta istanza è considerata completa ed esaustiva al fine della stesura dell'allegato tecnico di competenza, ai sensi dell'art. 269 del dlgs 152/06;

**3. Acque meteoriche:**

La documentazione tecnica allegata alle predetta istanza è considerata completa ed esaustiva al fine della stesura dell'allegato tecnico di competenza, ai sensi dell'art. 124 del dlgs 152/06;

Esprime parere favorevole di competenza all'iniziativa proposta dal soggetto istante.

**Comune di Gerenzano:** assente.

Con nota dell'11.11.2014, protocollo n. 20123, esprime parere favorevole all'iniziativa in oggetto. In allegato alla suddetta nota il Comune di Gerenzano ha trasmesso altresì l'Allegato Tecnico relativo alle emissioni sonore derivanti dall'attività.

#### **VALUTAZIONI DELLA CONFERENZA**

La Conferenza, preso atto di quanto emerso nell'odierna seduta, dei pareri favorevoli degli Enti territoriali Provincia di Varese e del Comune di Gerenzano e delle valutazioni tecniche positive dell'A.S.L. della Provincia di Varese, esprime, a maggioranza, parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, da svolgersi presso l'impianto da ubicarsi in Gerenzano (VA) - Ambito Estrattivo G4.

Il provvedimento autorizzativo, secondo quanto stabilito dall'art. 208 del d.lgs. 152/06, riguarderà, oltre alla gestione rifiuti anche le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e le emissioni sonore, nonché la realizzazione delle opere edilizie necessarie alla realizzazione dell'impianto.

La Provincia di Varese, con l'avvio della nuova attività, provvederà all'archiviazione della comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 con contestuale cancellazione dal registro provinciale recuperatori ove risulta iscritta al n. 18 per l'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi.

La Società dovrà presentare due copie in formato cartaceo ed una copia in formato elettronico, regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato, dell'elaborato grafico "Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014" valutata ed approvata in sede dell'odierna Conferenza di Servizi.

La Conferenza dà mandato alla Provincia di Varese, successivamente al ricevimento delle precisazioni di cui sopra e delle copie della tavola in formato cartaceo ed elettronico regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato, approvata dagli Enti competenti in sede dell'odierna Conferenza di Servizi e di n. 4 marche da bollo, di disporre l'atto autorizzativo, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06.

#### **DICHIARAZIONI DEL SOGGETTO ISTANTE:**

Prende atto delle determinazioni della Conferenza e si impegna a trasmettere entro 30 giorni dalla data odierna le informazioni richieste oltre alle copie in formato cartaceo ed una copia in formato elettronico regolarmente firmate e timbrate da tecnico abilitato, dell'elaborato grafico "Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014" valutata ed approvata in sede dell'odierna Conferenza di Servizi. Chiede la possibilità di concordare con gli Enti competenti (Comune di Gerenzano, A.R.P.A. - Dipartimento di Varese e Provincia di Varese) il posizionamento della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria.

- l) è determinato in € 151.896,34.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Società Cava Fusi S.p.A. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
- messa in riserva (R13) di 8.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 141.296,00.= per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - recupero (R5) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo di 250.000tonnellate, pari a € 111.864,56.;
- L'importo della garanzia finanziaria è calcolato nella misura ridotta del 40% in quanto l'Impresa è in possesso di Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004;
- m) l'istruttoria tecnico - amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA, **C** - EMISSIONI IDRICHE e **D** - EMISSIONI SONORE soprarichiamati, nonché in conformità all'Allegato **E** "Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014" riguardante la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

**CONSIDERATO** che con note dell'11.12.2014 e del 23.12.2014 (atti provinciali rispettivamente prot. n. 95165 del 12.12.2014 e n. 391 dell'8.01.2015) l'Impresa ha presentato:

- n. 2 copie in formato cartaceo ed una in formato elettronico, dell'elaborato grafico "Tav. Dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni", regolarmente firmata e timbrata da tecnico abilitato, valutato ed approvato in sede di Conferenza di Servizi del 12.11.2014;
- precisazioni circa la disponibilità dell'area ed alla durata dell'autorizzazione all'escavazione;

**DATO ATTO** che la Circolare regionale del 6 giugno 2006 stabilisce che, in attesa di un provvedimento regionale che allinei la materia alle disposizioni del d.lgs. 152/06 - Parte Quinta, le Province rilasciano le autorizzazioni per le materie e con i criteri indicati nelle dd.g.r. nn. 20043 e 21204, rispettivamente del 23.12.2004 e del 24.03.2005;

**DATO ATTO** altresì che l'art. 184-ter del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 stabilisce che, nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161 e 17 novembre 2005, n. 269 e l'art. 9-bis, lett. a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, nonché la circolare del Ministro dell'Ambiente 28 giugno 1999, prot. n. 3402/V/MIN;

**FATTO PRESENTE** che, anche relativamente alle emissioni in atmosfera, non sono state evidenziate incompatibilità urbanistiche, né controindicazioni igienico - sanitarie e/o ambientali di particolare rilievo rispetto alle finalità perseguite dal d.lgs. 152/06, come specificato all'art. 267, comma 1, del decreto medesimo, ovvero, in funzione delle attività che saranno svolte presso l'impianto, non sono stati rilevati elementi in base ai quali tali lavorazioni possano generare molestie e/o essere nocive, pericolose o dannose per l'igiene dell'ambiente, per la salute degli abitanti o per l'equilibrio ecologico;

**FATTO RILEVARE** che:

- come disposto dall'art. 269, comma 4, del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:
  - a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;
  - b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;
  - c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento;
- ai sensi dell'art. 270, comma 1, del d.lgs. 152/06, in sede di autorizzazione, l'Autorità competente verifica se le emissioni diffuse di ciascun impianto e di ciascuna attività sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'allegato I° alla Parte Quinta del predetto decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento;

**CONSIDERATO** che l'Impresa Cava Fusi S.p.A. intende adottare tutte le misure necessarie per limitare le emissioni polverulente generate dall'attività di frantumazione, in modo compatibile con le esigenze specifiche degli impianti e scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che, in ogni caso devono essere efficaci;

**DATO ATTO** altresì che:

- sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, del d.lgs. 152/06, tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il

termine per la messa a regime degli impianti) viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;

- l'istruttoria tecnico-amministrativa relativa all'istanza in oggetto si è conclusa con una valutazione positiva delle caratteristiche tecnologiche dello stabilimento, con particolare riferimento alle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni in atmosfera ed ai principi di funzionamento dei restanti sistemi di contenimento delle emissioni stesse;

**RITENUTO** di accettare, con riferimento a quanto emerso in fase istruttoria, con particolare riguardo alle emissioni diffuse generate dalle attività di frantumazione, movimentazione stoccaggio di materiali inerti, le soluzioni prospettate dall'Impresa per limitare la diffusione delle polveri;

**RILEVATO** che il provvedimento ex art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 è un'autorizzazione unica che assorbe tutti i visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e pertanto il presente atto riguarda, oltre alla gestione rifiuti, anche le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche, le emissioni sonore e la realizzazione di tutte le opere edili necessarie per la costruzione dell'impianto;

**ATTESO** che il Responsabile dell'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico, in relazione agli esiti sopra specificati, propone l'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 di autorizzazione unica alla realizzazione dell'impianto da ubicarsi nell'ambito territoriale estrattivo G4 - Gerenzano (VA) ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso il medesimo sito, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA, **C** - EMISSIONI IDRICHE e **D** - EMISSIONI SONORE, nonché in conformità all'Allegato Tecnico **E** "Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**RICORDATO** che l'attività svolta dall'Impresa è comunque soggetta, per le varie casistiche di riferimento, alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione mediante il rispetto dei seguenti obblighi:

- tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui all'art. 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali, fino alla completa operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR);
- iscrizione al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e al d.m. 18.02.2011, n. 52 e, dalla data di completa operatività dello stesso, all'attuazione degli adempimenti e delle procedure previste da dette norme;
- compilazione dell'applicativo O.R.S.O. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 12868/08) secondo quanto stabilito dalla d.g.r. n. 10619/08 e n. 2513/11;

**DATO ATTO** altresì che sulla base delle disposizioni di cui all'art. 269, comma 2, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., tenendo conto inoltre della definizione data dall'art. 268, comma 1, lett. aa), del medesimo decreto, l'esame della domanda di autorizzazione (corredata da un progetto nel quale sono indicati il ciclo produttivo, le tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, la quantità e la qualità delle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli impianti) viene condotto con specifico riferimento al sistema tecnologico proposto per il contenimento delle emissioni a livelli accettabili per la protezione della salute e dell'ambiente;

**RITENUTO** di procedere al rilascio dell'autorizzazione come sopra specificato, attribuendo inoltre al presente atto gli effetti dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo l'autorizzazione edilizia comunale prevista dal d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e dalla l.r. 12/05 e s.m.i., l'autorizzazione alla gestione di rifiuti non pericolosi, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del d.lgs. 152/06, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del d.lgs. 152/06



le emissioni sonore, fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e gli altri adempimenti previsti a carico dell'Impresa, come previsto dalla circolare regionale esplicativa n. 4301 del 5.08.1998 (B.U.R.L. n. 36 - III° Suppl. Straord. Del 10.09.1998);

**RICHIAMATE** le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento all'art. 107, commi 2 e 3;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del d.lgs. 267/2000;

**Tutto ciò premesso,**

### **DISPONE**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, il gestore della Società Cava Fusi S.p.A. con sede legale in Via IV Novembre n. 194 - Uboldo (VA), alla realizzazione dell'impianto ed all'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi, alle emissioni in atmosfera, alle emissioni idriche ed alle emissioni sonore derivanti dall'attività da svolgersi presso l'impianto sito in Gerenzano (VA) - Ambito Territoriale Estrattivo G4, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A - RIFIUTI**, **B - EMISSIONI IN ATMOSFERA**, **C - EMISSIONI IDRICHE** e **D - EMISSIONI SONORE**, nonché in conformità all'Allegato Tecnico **E - "Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014"**, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06:
  - 2.1 autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06, per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi;
  - 2.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/06;
  - 2.3 autorizzazione a scaricare negli strati superficiali del sottosuolo, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/06, le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
  - 2.4 comunicazione, ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, per le emissioni sonore;
  - 2.5 permesso di costruire, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente alla realizzazione delle opere edili necessarie per la costruzione dell'impianto (platea in cls per il posizionamento dei rifiuti e l'impianto di frantumazione, linee di scarico acque nere e acque di prima pioggia e posizionamento prefabbricato mobile ad uso ufficio), come da progetto approvato con il presente provvedimento.  
Sono fatti salvi gli adempimenti preventivi e quelli di ultimazione lavori stabiliti dalle suddette normative statali e regionali in materia edilizia che la Cava Fusi S.p.A. dovrà ottemperare nei confronti del Comune di Gerenzano e di altri Enti, ivi compresi quelli relativi ai versamenti degli oneri di urbanizzazione, qualora dovuti;
3. che l'autorizzazione di cui al presente provvedimento ha la durata di dieci anni a decorrere dalla data di adozione dello stesso e che l'istanza di rinnovo deve essere presentata almeno 180 giorni della scadenza;
4. che il presente provvedimento produca gli effetti di quanto stabilito dall'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06, dandosi atto che sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5.08.1998, pubblicata sul B.U.R.L. n. 36 - III° Supplemento Straordinario del 10.09.1998 e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori;
5. di stabilire che il presente provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto decada automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio del presente atto autorizzativo;
- non completi la realizzazione delle opere edili necessarie per la costruzione dello stesso entro tre anni dal rilascio del presente atto autorizzativo.

Al riguardo l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese la data di inizio lavori;

6. di far presente che i termini di validità del presente provvedimento sono correlati all'efficacia del contratto di locazione stipulato in data 20.06.2007 con la Società Locat S.p.A. (avente durata sino al 20.06.2017), in virtù del quale la Società Cava Fusi S.p.A. ha la disponibilità di parte dell'area ove insiste l'insediamento ubicato in Gerenzano (VA) - Ambito Territoriale Estrattivo G4;
7. che, per le motivazioni di cui al precedente punto 6., la Società Cava Fusi S.p.A. deve comunicare alla Provincia di Varese riguardo ad ogni fatto che possa eventualmente comportare la risoluzione anticipata del contratto di leasing stipulato con la Società Locat S.p.A., fermo restando che, in caso contrario, si procederà ad emanare atto di revoca del presente provvedimento autorizzativo per il venir meno dei presupposti che ne determinano la validità;
8. che la validità dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, è altresì subordinata alla permanenza dell'insediamento di Gerenzano (VA) - Ambito Territoriale Estrattivo G4 - nel Piano Cave della Provincia di Varese, avente scadenza stabilita al giorno 25.11.2018. Qualora l'insediamento produttivo, non rientri più nel futuro Piano Cave della Provincia di Varese, la presente autorizzazione decade;
9. di approvare il Piano di Monitoraggio (PMA) concordato con l'Impresa e gli altri Enti, in sede di Conferenza Conclusiva del 12.11.2014, predisposto in ottemperanza al provvedimento n. 4051 del 23.12.2013 inerente la Pronuncia di Compatibilità Ambientale, emesso dalla Provincia di Varese in data 24.12.2013;
10. che l'impianto e le operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi ivi svolte rispettino le condizioni e le prescrizioni riportate negli Allegati Tecnici **A** - RIFIUTI, **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA, **C** - EMISSIONI IDRICHE e **D** - EMISSIONI SONORE, nonché in conformità all'Allegato **E** - "Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014", concernente la planimetria del progetto definitivo dell'impianto, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
11. che, relativamente al progetto approvato ed autorizzato con il presente atto, l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed all'A.S.L. della Provincia di Varese, alla quale deve essere allegata perizia giurata, redatta da tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere e dei lavori e la loro conformità al progetto approvato e che le attrezzature accessorie sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nei documenti allegati all'istanza di autorizzazione ed alle successive integrazioni. Entro i successivi trenta giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità, fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio, previo accertamento degli interventi realizzati;
12. che la comunicazione ex art. 216 del d.lgs. 152/06 per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R5) di rifiuti non pericolosi presentata in data 19.07.2012 alla Provincia di Varese, relativa all'insediamento dell'Impresa ubicato nel comune di Uboldo in Via IV Novembre 194, perda di efficacia dalla data del rilascio del nulla osta di cui al precedente punto 11.; la Provincia di Varese procederà contestualmente all'archiviazione della suddetta comunicazione ed alla cancellazione dell'impresa dal proprio Registro dei recuperatori, ove risulta iscritta al n. 18;

13. di revocare, con l'avvio dell'attività autorizzata con il presente provvedimento, le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Varese e dalla Regione Lombardia in materia di rifiuti, emissioni in atmosfera ed emissioni idriche, relativamente all'impianto ubicato in Via IV Novembre n. 194 - Uboldo (VA);
14. che, entro e non oltre sei (6) mesi dalla data del rilascio del nulla osta da parte della Provincia di Varese di cui al precedente punto 11., dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed all'A.S.L. della Provincia di Varese, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risulteranno superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Gerenzano una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
15. che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del d.lgs. 152/06, le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, devono essere preventivamente autorizzate secondo le modalità previste dal medesimo articolo 208;
16. che, in fase di realizzazione e di esercizio, le varianti non sostanziali che si intendono apportare all'impianto o alla gestione dello stesso, come definite dal decreto regionale n. 6907 del 25.07.2011, siano esaminate dalla Provincia che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, modifica/integrazione dell'autorizzazione o nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune di Gerenzano, l'A.S.L. della Provincia di Varese e l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
17. di dare atto che il presente provvedimento riguarda esclusivamente l'attività di recupero rifiuti, le emissioni in atmosfera, le emissioni idriche e le emissioni sonore e che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
18. di stabilire, ai sensi dell'art. 269, comma 4, lett. c), del d.lgs. 152/06, nell'Allegato Tecnico **B**, parte integrante e sostanziale del presente atto, i criteri per assicurare il contenimento delle emissioni diffuse generate dalle predette attività;
19. che qualora il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che comporti una variazione di quanto indicato nell'Allegato Tecnico **B** - EMISSIONI IN ATMOSFERA, deve presentare all'Autorità competente, apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogli abilità tecnica delle stesse), oppure, nel caso di modifica non sostanziale, deve essere data comunicazione almeno sessanta (60) giorni prima della data di esecuzione della modifica stessa alla predetta Autorità e qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
20. che, ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni si procederà, a seconda della gravità dell'infrazione, alla diffida, alla diffida con contestuale sospensione dell'attività e, nel caso di reiterate violazioni, alla revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208, comma 13, del d.lgs. 152/06, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;
21. che la Società è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
22. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative e le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

23. di determinare in € 151.896,34.= l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Società Cava Fusi S.p.A. deve prestare alla Provincia di Varese, calcolato con il seguente criterio:
- messa in riserva (R13) di 8.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi, pari a € 141.296,00.= per l'applicazione di tale tariffa i rifiuti devono essere avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;
  - recupero (R5) di rifiuti non pericolosi per un quantitativo massimo annuo pari a 250.000tonnellate, pari a € 111.864,56.=.
- L'importo della garanzia finanziaria è calcolato nella misura ridotta del 40% in quanto l'Impresa è in possesso di Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2004
- La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Provincia di Varese in conformità con quanto stabilito dal presente provvedimento e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004;
24. che, ai fini degli adempimenti di cui al precedente punto 23., il presente atto venga preliminarmente comunicato, in copia conforme priva di efficacia, a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Regione Lombardia, al Comune di Gerenzano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese e all'A.S.L. della Provincia di Varese, avvenuto espletamento delle procedure di notifica;
25. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui al punto 23. entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del provvedimento medesimo;
26. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorra dalla data di notifica dello stesso, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 23.;
27. che la Società, nel caso di non rinnovo o decadenza della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, dovrà darne tempestivamente comunicazione alla Provincia di Varese e trasmettere, entro il termine di 60 dall'evento, nuova garanzia finanziaria per un ammontare di € 253.160,56.=. La stessa dovrà essere prestata ed accettata in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2001 e n. 19461 del 19.11.2004;
28. che copia del presente atto e degli elaborati progettuali siano tenuti presso l'impianto;
29. che qualora l'attività di recupero dei rifiuti rientri tra quelle indicate dal d.p.r. 151/2011, l'esercizio delle operazioni autorizzate con il presente provvedimento è subordinato al possesso di certificato di prevenzione incendi rilasciato dai VV.FF. territorialmente competenti, in corso di validità, ovvero della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
30. che la cessazione dell'attività svolta presso l'impianto in oggetto, la variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto o eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate, ivi comprese le deleghe in materia ambientale ed il trasferimento della sede legale, devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed all' A.S.L. della Provincia di Varese;
31. che in caso di cessione a qualsiasi titolo dell'attività di gestione dell'impianto autorizzato, il cessionario, almeno 30 giorni prima della data di efficacia della stessa, deve chiedere alla Provincia di Varese la volturazione della presente autorizzazione, a pena decadenza, fermo restando che ogni danno causato da condotte poste in essere fino alla data di notifica dell'atto di volturazione risponde il soggetto cedente, anche attraverso le garanzie già prestate. La notifica dell'atto provinciale di voltura sarà subordinata all'accettazione di nuova garanzia finanziaria predisposta in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle d.d.g. n. 48055/00, n. 5964 del 2.08.2011 e n. 19461 del 19.11.2004,



Pag. n. 13 Autorizzazione n. 138 del 22/01/2015

ovvero di appendice alla garanzia finanziaria prestata dal soggetto titolare della presente autorizzazione;

32. che in caso di cessione, nell'atto di trasferimento dell'impianto autorizzato o in altro idoneo documento sottoscritto (con firme autenticate), deve essere attestato che l'immobile/impianto viene acquisito dal subentrante in condizioni di assenza di inquinamento/contaminazione e di problematiche di natura ambientale comunque connesse all'attività pregressa ivi svolta; in caso contrario dovranno essere indicati fatti e circostanze diverse;

#### INFORMA

che, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 3, punto 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia con le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso;

#### FA SALVI

i diritti di terzi e le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto con particolare riguardo agli aspetti di carattere edilizio, igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza contro incendi, scoppi, esplosioni e propagazione dell'elemento nocivo e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

#### DISPONE

- la trasmissione del presente provvedimento
  - alla Società Cava Fusi S.p.A.  
*PEC: cavafusi@pec.it*
- il suo inoltro, per opportuna informativa o per quanto di competenza:
  - alla Regione Lombardia  
*PEC: ambiente@pec.regione.lombardia.it*
  - al Comune di Gerenzano  
*PEC: comune.gerenzano@pec.regione.lombardia.it*  
all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese  
*PEC: dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it*
  - all'A.S.L. della Provincia di Varese  
*PEC: protocollo@pec.asl.varese.it*
- la messa a disposizione del pubblico del presente provvedimento presso l'Attività Rifiuti ed Inquinamento Atmosferico del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese e presso i competenti Uffici comunali.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Arch. Alberto Caverzasi)

EE/ARIA/VR/EC

**ALLEGATO TECNICO A**
**GESTIONE RIFIUTI**

Ragione Sociale	Cava Fusi S.p.A.	
	C.F. 01170620122	P.IVA 01170620122
Indirizzo sede legale	Uboldo(VA) - Via IV Novembre n. 194	
Indirizzo impianto	Gerenzano (VA) - Ambito Territoriale Estrattivo G4	
Attività	Recupero di rifiuti non pericolosi provenienti da terzi	
Operazioni ex Allegati B e C al d.lgs. 152/06	- Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi; - Recupero (R5) di rifiuti non pericolosi.	
Legale rappresentante	Carlo Radice Fossati Confalonieri	
Direttore Tecnico	Lanfranco Lanfranchi	

**1. DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO**

- 1.1.** l'area su cui insiste l'impianto occupa una superficie totale di mq 4.000 destinati all'attività di recupero rifiuti. La stessa interessa i mappali nn. 660, 909, 2650, 3128 - foglio 917 della Sezione Censuaria del Comune di Gerenzano e ricade in "Ambito Territoriale estrattivo G4 - individuato nel Piano Cave della Provincia di Varese". L'area è interessata dai seguenti vincoli penalizzanti: aree di ricarica dell'acquifero profondo - PLIS Fontanile di San Giacomo - sono previste attenzioni nella progettazione/realizzazione dell'impianto, impermeabilizzazione delle zone dedicate allo stoccaggio e trattamento rifiuti e raccolta delle acque meteoriche scolanti. La suddetta area è inoltre interessata da distanza di prima approssimazione relativa a linea elettrica aerea 220 KVolt. Il gestore della linea, Società Terna Rete Italia S.p.A., con nota del 14.05.2014, di protocollo n. 777, ha attestato che la zona interessata dalla realizzazione dell'impianto è esterna alla fascia di rispetto. Il permesso di costruire stabilito, ai sensi del d.p.r. 380/2001 e s.m.i. e della l.r. 12/05 e s.m.i., relativamente alla realizzazione delle opere edili necessarie per la realizzazione dell'impianto, è stato sostituito con procedimento ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06. L'Impresa risulta avere la disponibilità dell'area destinata all'attività di recupero rifiuti mediante atto di proprietà relativamente ai mappali nn. 909, 2650, 3128. Per quanto riguarda il mappale n. 660, l'Impresa ha stipulato in data 20.06.2007, contratto di leasing con la Società Locat S.p.A., lo stesso ha efficacia fino alla data del 20.06.2017;
- 1.2.** presso l'impianto vengono effettuate operazioni di:
- 1.2.1** messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi;
- 1.2.2** recupero (R5) di rifiuti non pericolosi;
- 1.3.** i quantitativi massimi autorizzati di rifiuti in stoccaggio provvisorio e recupero, sono i seguenti:
- 1.3.1** messa in riserva (R13) di 8.000 mc di rifiuti non pericolosi, provenienti da terzi;
- 1.3.2** recupero (R5) di 250.000 t/a di rifiuti non pericolosi costituiti da plastica, provenienti da terzi, per un quantitativo giornaliero di 1320 t/g;
- 1.4.** l'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:
- 1.4.1** **Area stoccaggio 1**, avente superficie di mq 1.000, destinato alle operazioni di messa in riserva, per un quantitativo di mc 4.500, di rifiuti inerti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero presso l'impianto;

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

- 1.4.2 Area stoccaggio 2**, avente superficie di mq 200, destinato alle operazioni di messa in riserva, per un quantitativo di mc 900, di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo e rifiuti minerali derivanti da trattamento meccanico di rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero presso l'impianto;
- 1.4.3 Area stoccaggio 3A**, avente superficie di mq 200, destinato alle operazioni di messa in riserva, per un quantitativo di mc 900, di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da bonifica conformi alla colonna A da sottoporre alle operazioni di recupero presso impianti terzi;
- 1.4.4 Area stoccaggio 3B**, avente superficie di mq 300, destinato alle operazioni di messa in riserva, per un quantitativo di mc 1.400, di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo provenienti da bonifica conformi alla colonna B da sottoporre alle operazioni di recupero presso impianti terzi;
- 1.4.5 Area stoccaggio 4**, avente superficie di mq 100, destinato alle operazioni di messa in riserva, per un quantitativo di mc 300, di rifiuti costituiti da altri rifiuti inerti non pericolosi da sottoporre alle operazioni di recupero presso impianti terzi;
- 1.4.6 Settore** destinato alle operazioni di recupero (R5) mediante impianto di frantumazione e vagliatura ed allo stoccaggio dei rifiuti sovralli derivanti dalle operazioni di recupero;
- 1.5.** l'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare provvisoriamente e recuperare, secondo le specifiche e le limitazioni sotto riportate, i seguenti rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, così catalogati secondo la decisione della comunità europea n. 2000/532/CE e successive modifiche ed integrazioni, entrata in vigore in data 1 gennaio 2002:

Settore 1	<b>Area, avente superficie di mq 1.000, destinata alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi recuperabili presso l'impianto.</b>			
	<b>Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 4.500 mc</b>			
CER	TIPOLOGIE	R13	R5	
101311	rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X	
170101	cemento	X	X	
170102	mattoni	X	X	
170103	mattonelle e ceramiche	X	X	
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X	
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui allavoce 170301	X	X	
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alle voci 170507	X	X	
170604	materiali isolanti diversi da quello di cui alle voci 170601 e 170603	X	X	
170802	materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801*	X	X	
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 1709 01*, 170902* e 170903*	X	X	

Settore 2	<b>Area, avente superficie di mq 200, destinata alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi recuperabili presso l'impianto.</b>			
	<b>Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 900mc</b>			
CER	TIPOLOGIE	R13	R5	
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* provenienti da bonifica con formi a colonna A	X	X	
191209	Minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	
200202	Terra e roccia	X	X	

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

<b>Settore 3A</b>	<b>Area, avente superficie di mq 200, destinata alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non recuperabili presso l'impianto.</b>			
	<b>Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 900 mc</b>			
	CER	TIPOLOGIE	R13	R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* provenienti da bonifica con forni a colonna A	X	X	

<b>Settore 3B</b>	<b>Area, avente superficie di mq 300, destinata alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi non recuperabili presso l'impianto.</b>			
	<b>Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 1.400 mc</b>			
	CER	TIPOLOGIE	R13	R5
170504	terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503* provenienti da bonifica con forni a colonna B	X	X	

<b>Settore 4</b>	<b>Area, avente superficie di mq 1.000, destinata alle operazioni di messa in riserva di rifiuti non pericolosi recuperabili presso l'impianto.</b>			
	<b>Volume massimo di stoccaggio provvisorio: 4.500 mc</b>			
	CER	TIPOLOGIE	R13	R5
	010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
	010410	Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
	010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione delle pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X
	101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X
	101203	Polveri e particolato	X	X
	101206	Stampi di scarto	X	X
	101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X
	161102	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 160101-limitatamente ai rifiuti provenienti da operazioni di costruzione dei forni (materiale vergine non utilizzato)	X	X
	151104	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103 - limitatamente ai rifiuti provenienti da operazioni di costruzione dei forni (materiale vergine non utilizzato)	X	X
	161106	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105 - limitatamente ai rifiuti provenienti da operazioni di costruzione dei forni (materiale vergine non utilizzato)	X	X

<b>Settore trattamento</b>	<b>Area destinata alle operazioni di recupero rifiuti mediante impianto di frantumazione e vagliatura e stoccaggio dei rifiuti sovralli derivanti dalle operazioni di trattamento</b>
----------------------------	---

## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'impianto deve essere realizzato e gestito nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto, così come approvato ed autorizzato con il presente provvedimento;
- 2.2 prima della ricezione dei rifiuti non pericolosi all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:
- acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV<sup>^</sup> del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità".

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

- 2.3 prima dell'accettazione dei rifiuti all'impianto e quindi prima di sottoporre gli stessi alle operazioni di stoccaggio provvisorio o recupero, dovrà essere accertato che il CER e la relativa descrizione riportati sul formulario di identificazione o scheda SISTRI corrispondano effettivamente ai rifiuti accompagnati da tale documentazione;
- 2.4 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia di Varese entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione o della prevista scheda SISTRI;
- 2.5 presso l'impianto non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.6 le operazioni di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi, dovranno essere effettuate unicamente nelle aree individuate nella planimetria costituente l'Allegato Tecnico E, parte integrante del presente provvedimento;
- 2.7 i rifiuti non pericolosi riportati nella tabella del precedente punto 1.5, possono essere ritirati e messi in riserva a condizione che l'Impresa, prima dell'accettazione degli stessi, chieda le specifiche del rifiuto medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le effettive operazioni di recupero o smaltimento;
- 2.8 nelle aree autorizzate devono essere stoccate provvisoriamente solo le tipologie di rifiuti non pericolosi e le rispettive quantità indicate ai precedenti punti 1.3 e 1.5 e le operazioni di messa in riserva devono essere effettuate, in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dall'Impresa, tutte richiamate;
- 2.9 i rifiuti non pericolosi provenienti da terzi, messi in riserva (R13) nella specifica Area dell'impianto, dovranno essere sottoposti ad operazioni di recupero entro massimo 6 mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 2.10 gli eventuali rifiuti in deposito temporaneo, provenienti dalle operazioni di recupero, devono essere avviati a smaltimento e/o recupero presso impianti di terzi secondo le condizioni stabilite dell'art. 183, del d.lgs. 152/06;
- 2.11 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate, devono avere in relazione alla specifica tipologia e CER caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore (d.m. 5.02.1998) o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica (Allegato C alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 15.07.2005); inoltre in base al materiale ottenuto ed alle specifiche di impiego dovrà essere soddisfatto quanto previsto dal d.m. 11.04.2007 e dal d.m. 16.11.2009 e dalle norme UNI EN 13043:2002/AC:2004 e d.m. 11.04.2007 (relativo agli aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti ed altre aree soggette a traffico) ed alle norme UNI EN 13242:2002/a1:2007 e d.m. 16.11.2009 (relativo agli aggregati per materiali non legati e legati idraulici per l'impiego in opera di ingegneria civile e nella costruzione di strade); il rispetto di tali requisiti dovrà essere attestato da prove di laboratorio;
- 2.12 i prodotti/materie ottenute dalle operazioni di recupero (R5) autorizzate, devono essere provvisti di marcature CE in base al loro utilizzo; laddove non prevista devono essere conformi alle norme tecniche di settore UNI EN nelle forme usualmente commercializzate e conformi alla Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. UL/2005/5205 del 15.07.2005. Per i prodotti/materie senza marcatura CE, l'Impresa dovrà acquisire i fogli ed i mappali dei lotti nei quali tale materiale verrà utilizzato. In alternativa dovrà essere tenuta

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

traccia su di un apposito registro, dell'indirizzo completo del cantiere ove verrà collocato il materiale annotando i dati inerenti la tracciabilità dei prodotti/materiali commercializzati rilevati mediante il documento di accompagnamento al trasporto;

- 2.13** l'utilizzo dei materiali ottenuti dalle operazioni di recupero (R5) di cui ai precedenti punti **2.11** e **2.12**, è subordinato all'esecuzione del test di cessione secondo le modalità stabilite dall'Allegato 3 al d.m. 5.02.1998 ed al rispetto dei limiti stabiliti nello stesso;
- 2.14** in relazione ai rifiuti aventi CER 170504 "terre e rocce", non potranno essere ritirati rifiuti che abbiano una concentrazione di contaminanti superiori ai limiti della colonna B di cui alla tab.1 dell'allegato 5 al d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 2.15** i rifiuti nono pericolosi identificati con il CER 170504 che provengano da siti di bonifica dovranno essere tenuti separati dagli altri rifiuti identificati con lo stesso CER. Potranno essere ritirati solo se non superano i limiti della colonna B. Dovranno inoltre essere tenuti separate le partite che rientrano nei limiti della colonna A, da quelli che rientrano nei limiti della colonna B;
- 2.16** le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature (compresi i macchinari per l'adeguamento volumetrico) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.17** le pavimentazioni delle aree di transito, di sosta, di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio e trattamento devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici;
- 2.18** le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di messa in riserva e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere contrassegnate mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento;
- 2.19** le aree di stoccaggio dei rifiuti e delle materie prime secondarie dovranno essere dotate di idonea cartellonistica riportante i CER dei rifiuti o la tipologia del materiale;
- 2.20** la movimentazione dei rifiuti deve essere effettuata con mezzi e sistemi che non consentano la loro dispersione e non provochino cadute e fuoriuscite;
- 2.21** la gestione dei rifiuti deve in ogni caso avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
  - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
  - c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 2.22** la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione, informato circa la pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.23** restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- 2.24** dovranno essere periodicamente verificati i pozzetti ciechi ubicati all'interno del capannone; i rifiuti eventualmente raccolti dovranno essere smaltiti in conformità alla parte IV del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
- 2.25** dovranno essere mantenute libere le caditoie adibite alla raccolta delle acque di dilavamento e dovranno essere previsti periodici interventi di pulizia delle stesse; dovranno essere ispezionati

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

e periodicamente ripuliti i disoleatori/decantatori a servizio del sistema di trattamento acque di prima pioggia al fine di programmare i necessari interventi di rimozione fanghi che dovranno avvenire in conformità alla parte IV del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i;

**2.26** gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria di cui ai precedenti punti **2.24** e **2.25** dovranno essere riportati su apposito registro con fogli numerati e progressivi sul quale deve essere riportata la data di esecuzione dell'intervento, la descrizione dello stesso e la firma del responsabile dell'esecuzione;

**2.27** durante la gestione dell'impianto devono essere rispettate tutte le disposizioni, le frequenze di prelievo ed i parametri da analizzare contenute nel Piano di Monitoraggio (PMA) concordato con l'Impresa e gli altri Enti, in sede di Conferenza Conclusiva del 12.11.2014, in ottemperanza al provvedimento della Provincia di Varese n. 4051 del 23.12.2013 di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. propedeutico all'istanza del 3.03.2014 di autorizzazione ex art. 208 del d.lgs. 152/06, relativamente alle MATRICI ARIA, ACQUA e RUMORE. In particolare la Società Cava Fusi S.p.A. dovrà ottemperare a quanto segue:

- relativamente alla componente rumore il rilievo fonometrico dovrà essere ripetuto ogni 3 anni, al fine di verificare l'aumento della rumorosità dell'impianto dovuta all'usura dello stesso;
- relativamente alle rilevazioni di immissioni di polveri in atmosfera dovranno essere effettuate due misure di "PM10" della durata di almeno 14 giorni consecutivi, di cui almeno 10 senza precipitazioni piovose. Nel caso il periodo scelto non permetta di raggiungere i succitati 10 giorni "asciutti" il campionamento dovrà proseguire fino al raggiungimento di tale obiettivo. Le campagne di misura dovranno essere effettuate prima della messa in esercizio dell'impianto (bianco) e nell'arco di tempo tra uno e sei mesi dalla messa in esercizio dello stesso (misura), durante il rilievo l'impianto dovrà essere in condizioni normali di esercizio. I risultati ottenuti dalla "misura" dovranno essere confrontati con il "bianco" e con i dati di PM10 (riferiti allo stesso periodo) delle stazioni di rilevamento qualità dell'aria dell'ARPA Lombardia, più vicine all'impianto (Saronno Santuario e Busto Accam). Qualora i dati rilevati non evidenziassero apporti sostanziali di inquinanti aerodispersi (PM10) da imputarsi al funzionamento dell'impianto di recupero rifiuti inerti, le suddette misure non dovranno più essere ripetute. Nel caso in cui si evidenziassero apporti sostanziali, le misure dovranno essere ripetute con modalità e tempistiche da concordarsi con la Provincia di Varese ed il Comune di Gerenzano.

Il posizionamento dei punti di campionamento relativi alle misure di rumore ed inquinamento atmosferico dovrà essere indicato con precisione in cartografia e trasmesso agli enti coinvolti nel procedimento unitamente alle altre integrazioni richieste.

Il posizionamento della centralina di monitoraggio della qualità dell'aria può essere concordato con Enti competenti (Comune di Gerenzano, A.R.P.A. - Dipartimento di Varese e Provincia di Varese).

Le risultanze degli accertamenti analitici effettuati devono essere trasmessi alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;

**2.28** secondo quanto stabilito nel provvedimento della Provincia di Varese n. 4051 del 23.12.2013 di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, dovrà essere installato lo strumento conta-ore progettato dalla Società Ma-estro S.r.l. (od equivalente), come previsto nella documentazione tecnica prodotta a corredo dell'istanza di autorizzazione e successive integrazioni. Il sistema dovrà prevedere la registrazione delle ore di lavoro e delle tonnellate prodotte;

**2.29** le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata. I residui derivanti da tali operazioni sono da considerarsi rifiuti di cui andrà effettuata la classificazione ai sensi della vigente normativa in materia;

**2.30** gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono rispettare quanto previsto dal regolamento regionale 24.03.2006, n. 4 e dalla d.g.r. n. 2772 del 21.04.2006;

**2.31** dovrà essere garantito il rispetto dei limiti di emissione e di immissione sonore, stabiliti, in

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

applicazione della legge 447/1995, dal d.p.c.m. 14 novembre 1997 e successive modifiche ed integrazioni;

- 2.32** i rifiuti in uscita dall'impianto, i quali sono stati sottoposti unicamente ad operazioni di recupero (R5) senza trattamenti meccanici, devono essere identificati con un CER appropriato al rifiuto prodotto, viceversa qualora i rifiuti siano stati sottoposti ad operazioni di trattamento meccanico gli stessi devono essere identificati con i CER della categoria 1912XX;
- 2.33** i rifiuti in uscita dal centro devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte IV<sup>^</sup> del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98.

### **3. PIANI**

#### **3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale**

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Prima della chiusura dell'impianto il gestore deve presentare alla Provincia, all'A.R.P.A. ed al Comune competente per territorio un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione. Il piano deve:


- identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive, ivi comprese quelle urbanistiche, all'atto di predisposizione del piano di dismissione e di smantellamento dell'impianto;
- identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste; resta inteso che il mantenimento di strutture edilizie e di impianti potrà avvenire esclusivamente qualora le aree interessate siano compatibili con lo strumento urbanistico al momento vigente;
- indicare gli interventi da attuare nel caso in cui si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

#### **3.2 Piano di emergenza**

Il soggetto autorizzato, con riferimento a quanto previsto dal presente provvedimento e dalle vigenti normative in materia, deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza fissando gli adempimenti connessi ad eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

 COMPRESO DA N. 7 BCG  

**ALLEGATO TECNICO B  
EMISSIONI IN ATMOSFERA**
**IDENTIFICAZIONE DELLO STABILIMENTO**

Ragione Sociale	CAVA FUSI S.p.A.
Indirizzo sede legale	Via IV Novembre n. 194 - Uboldo (VA)
Ubicazione insediamento	Ambito Territoriale Estrattivo ATE G4 - Gerenzano (VA)
Settore appartenenza	Industria
Attività specifica	Stoccaggio, movimentazione e trattamento di inerti naturali e rifiuti inerti
Codice ATECO	08.12.00
Zona urbanistica di insediamento	ATE G4 del Piano Cave Provinciale
Certificazioni	ISO 14001

**DESCRIZIONE ATTIVITÀ**

Presso l'insediamento produttivo vengono svolte operazioni di stoccaggio, movimentazione, selezione e riduzione volumetrica di rifiuti inerti non pericolosi destinati al riuso come materia prima seconda nei settori dell'edilizia e costruzioni in genere.

 - Capacità di trattamento dell'impianto

Rifiuti	Quantitativo (t/anno)
Rifiuti inerti non pericolosi, aventi CER: 010408 - 010410 - 010413 - 101201 - 101203 - 101206 - 101208 - 101311 - 161102 - 161104 - 161106 - 170101 - 170102 - 170103 - 170302 - 17508 - 170504 - 170604 - 170802 - 170107 - 170904 - 191209 - 200202	250.000

 - Caratteristiche impiantistiche:

Ciclo tecnologico	Impianto/apparecchiatura
Stoccaggio e recupero di rifiuti inerti	Impianti di frantumazione e vagliatura

 - Emissioni e sistemi di abbattimento complessivi

All'interno dell'insediamento produttivo saranno presenti le emissioni di seguito individuate:

Id. emissione	Descrizione impianto/attività	Tipo inquinante	Sistema abbattimento	Note
E diffusa	Stoccaggio e movimentazione inerti	Polveri	A umido	---
E diffusa	Trattamento rifiuti inerti, vagliatura, frantumazione	Polveri	A umido	---

**SCHEDA 1**
**EMISSIONI DIFFUSE**
**TRATTAMENTO, STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI INERTI POLVERULENTI NON PERICOLOSI**
**1. AMBITO DI APPLICAZIONE**

Impianto, come definito dall'art. 2, comma 9, del d.p.r. 203/88 [da intendersi ora riferito all'art. 268, comma 1, lett. h), del d.lgs. 152/06], che svolga attività in cui vengano effettuate operazioni di stoccaggio, movimentazione e riciclaggio di rifiuti inerti in genere provenienti da:

- Scavi e sbancamenti (terre anche provenienti da siti sottoposti a bonifica);
- Demolizioni edilizie, industriali e ripristini ambientali (laterizi e calcestruzzi armati e non, intonaci e materiale da rimozione di platee o fondazioni stradali);
- Industrie del cemento, della ceramica e del cotto, dei manufatti prefabbricati;
- Lavorazione del marmo e del granito (sfridi);
- Fonderie (scorie, terre e sabbie);
- Altre attività non esplicitate.

Tutte le materie utilizzate devono essere esenti da amianto o altre sostanze pericolose o ritenute tali dalle normative vigenti.

**2. FASI LAVORATIVE**

2.1 Movimentazione

2.2 Cernita dei materiali estranei

2.3 Frantumazione, riduzione volumetrica

2.4 Deferrizzazione

2.5 Vagliatura

2.6 Accumulo delle materie prime e del prodotto finito

**3. TIPOLOGIA DELL'INQUINANTE, FASI LAVORATIVE DI PROVENIENZA, TIPOLOGIA DELL'IMPIANTO DI ABBATTIMENTO, LIMITI E NOTE**

Tipologia dell'inquinante	Polveri
Fasi lavorative di provenienza	Cernita, frantumazione, vagliatura
Tipologia impianto di abbattimento* (vedi campo note)	D.MF.01 D.MF.02 AU.ST.02 AU.SV.01
Limiti	n.d. (emissioni diffuse)
Note	(v. punto 5.)
Tipologia dell'inquinante	Polveri
Fasi lavorative di provenienza	Movimentazione, accumulo, triturazione e vagliatura
Limiti	n.d. (emissioni diffuse)
Note	Applicabile esclusivamente per emissioni convogliate

**4. PRESCRIZIONI MODALITA' OPERATIVE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE EMISSIONI DIFFUSE**

4.1 Vista la tipologia di rifiuti inerti non pericolosi e le attività svolte, i limiti s'intendono rispettati, quindi non soggetti a controllo analitico, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

#### **4.1.1 Trasporto, carico e scarico dei materiali polverulenti**

- 4.1.2.1** per il trasporto di materiali polverulenti dovranno essere utilizzati dispositivi (nastri trasportatori) chiusi;
- 4.1.2.2** qualora l'incapsulamento, totale o parziale, non sia realizzabile, le emissioni contenenti polveri dovranno essere convogliate ad un'apparecchiatura di depolverazione. In alternativa, potrà essere utilizzato un sistema di trasporto progettato in modo da garantire la concavità del nastro, che dovrà essere dotato di sponde antivento alte almeno 300 mm, ed il materiale dovrà essere umidificato in modo da impedire il generarsi di emissioni diffuse;
- 4.1.2.3** i punti di discontinuità tra i nastri trasportatori dovranno essere provvisti di cuffie di protezione o, qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta, di dispositivi di nebulizzazione d'acqua;
- 4.1.2.4** per il carico e lo scarico dei materiali polverulenti dovranno essere installati, ove tecnicamente possibile, impianti di aspirazione e di abbattimento nei seguenti punti:
- punti fissi, nei quali avviene il prelievo, il trasferimento, lo sgancio con benne, pale cariatrici, attrezzature di trasporto;
  - sbocchi di tubazione di caduta delle attrezzature di caricamento;
  - attrezzature di ventilazione, operanti come parte integrante di impianti di scarico pneumatici o meccanici;
  - canali di scarico per veicoli su strada o rotaie;
  - convogliatori aspiranti;
- 4.1.2.5** qualora, nella movimentazione dei materiali polverulenti, non sia possibile assicurare il convogliamento delle emissioni di polveri, si dovrà mantenere, in modo automatico, un'adeguata altezza di caduta e dovrà essere assicurata, nei tubi di scarico, la più bassa velocità tecnica per l'uscita del materiale trasportato, ad esempio mediante l'utilizzo di deflettori oscillanti; in alternativa dovranno essere previsti sistemi atti a limitare la diffusione di polveri (ad es. nebulizzazione d'acqua qualora la qualità dei materiali trattati lo consenta);
- 4.1.2.6** qualora le fasi di scarico e carico avvengano all'aperto senza possibilità di convogliamento o abbattimento delle emissioni polverulente, il materiale dovrà presentare un grado di umidità tale da evitare fenomeni di diffusione di polveri, ovvero tali fasi dovranno essere presidiate da impianti di umidificazione attivi durante l'esecuzione delle stesse;
- 4.1.2.7** nessuna prescrizione per il trasferimento di prodotti in sacchi;
- 4.1.2.8** le strade ed i piazzali dovranno essere realizzati e gestiti in modo tale da limitare le emissioni polverulente e diffuse.

#### **4.1.2 Stoccaggio di materiali polverulenti**

- 4.1.2.1** lo stoccaggio dei materiali polverulenti dovrà avvenire secondo una delle seguenti modalità:
- in sili, presidiati da un sistema di depolverazione a secco;
  - in cumuli dell'altezza massima di 3 m dal p.c., mantenuti in condizioni di umidificazione costante, tramite sistemi di nebulizzazione o irrigazione automatici anche temporizzati;
  - copertura di tutti i lati dei cumuli di materiali sfusi, o comunque mantenimento delle condizioni di umidità atte ad impedire la dispersione di polveri nell'atmosfera;
- 4.1.2.1** le misure sopra descritte devono essere attuate compatibilmente con le esigenze specifiche degli impianti, scegliendo adeguatamente quelle più appropriate che in ogni caso devono essere efficaci;
- 4.1.2.2** il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario, l'adozione di una o più misure scelte tra quelle sopra indicate o di soluzioni ritenute più adeguate al sito specifico.

#### **4.2 Trattamento e produzione di materiali polverulenti**

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

- 4.1.1** i macchinari e i sistemi usati per la preparazione o la produzione (comprendenti, per esempio, la pesatura, la miscelazione) di materiali polverulenti devono essere incapsulati;
  - 4.1.2** qualora l'incapsulamento non possa assicurare il contenimento ermetico delle polveri, le emissioni, con particolare riferimento ai punti di introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali polverulenti, dovranno essere convogliate ad un idoneo impianto di abbattimento;
  - 4.1.3** in alternativa all'incapsulamento ed aspirazione potrà essere utilizzato, in tutti i casi in cui le caratteristiche del materiale trattato lo consentano, un sistema di nebulizzazione d'acqua; gli ugelli nebulizzatori, in numero adeguato, dovranno essere posti in tal caso nei punti d'introduzione, estrazione e trasferimento dei materiali.
- 4.3** Il Sindaco, in qualità d'Autorità Sanitaria Locale, potrà comunque ritenere non sufficiente l'adozione di sistemi nebulizzazione ed umidificazione a presidio delle emissioni diffuse, e richiedere l'incapsulamento delle attività e l'impiego di sistemi di depolverazione a mezzo filtrante o ad umido.
- 4.4** L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere:
- 4.1.1** installato autonomamente qualora non sia rispettato quanto previsto alla voce "Limiti" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
  - 4.1.2** individuato nell'ambito della voce "Tipologia impianto di abbattimento" riportata nel paragrafo "Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche";
  - 4.1.3** conforme alle caratteristiche indicate dalla d.g.r. n. 13943 dell'1.08.2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

## **5. SCHEDE IMPIANTI DI ABBATTIMENTO**

Gli impianti di abbattimento citati nel presente allegato sono i seguenti:

- 5.1** DEPOLVERATORE A SECCO (SCHEDA D.MM.01 e D.MM.02);
- 5.2** DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (SCHEDA D.MF.01 e D.MF.02).
- 5.3** ABBATTITORE AD UMIDO (scrubber venturi o jet venturi) (AU.SV.01);
- 5.4** ABBATTITORE AD UMIDO SCRUBBER A TORRE (SCHEDA AU.ST.02).

**SCHEDA 2****PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI GENERALI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO****1. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'esercente deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

- 1.1** Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- 1.2** Non sono sottoposti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività elencati nella parte I<sup>a</sup> dell'Allegato IV<sup>o</sup> alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06.
- 1.3** Gli impianti di abbattimento, per quanto previsto dal d.p.r. 15 aprile 1971, n. 322, devono rispettare le seguenti prescrizioni:
  - 1.3.1** Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti;
  - 1.3.2** Idonee bocchette di ispezione, collocate in modo adeguato, devono essere previste a monte ed a valle dei presidi depurativi installati, al fine di consentire un corretto campionamento.  
Nella definizione della loro ubicazione si deve fare riferimento alla norma UNI EN 10169 e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche. Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.
  - 1.3.3** Una opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.  
In ogni caso, qualora:
    - non siano state definite le procedure di cui sopra;
    - non esistano impianti di abbattimento di riserva;
    - si verifichi una interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali,l'esercente dovrà provvedere, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, all'arresto totale dell'esercizio degli impianti industriali dandone comunicazione entro le otto ore successive all'evento all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.  
Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

**2. CRITERI DI MANUTENZIONE**

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria devono essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare devono essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- 2.1** manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- 2.2** manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso/manutenzione o assimilabili); in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- 2.3** dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;
- 2.4** tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

- la data di effettuazione dell'intervento;
  - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
  - la descrizione sintetica dell'intervento;
  - l'indicazione dell'autore dell'intervento;
- Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

### **3. MESSA IN ESERCIZIO ED A REGIME**

- 3.1** l'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, deve darne comunicazione all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
- 3.2** il termine massimo per la messa a regime degli impianti, qualora non previsto dall'autorizzazione, è stabilito in 90 giorni a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.  
Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine fissato nella prescrizione autorizzativa, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
- descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
  - indicato il nuovo termine per la messa a regime.
- La proroga si intende concessa qualora l'Autorità competente non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- 3.3** l'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 15 giorni dalla data stessa all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

### **4. MODALITÀ E CONTROLLO DELLE EMISSIONI**

- 4.1** dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni nel corso dei quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati.  
Il ciclo di campionamento deve:
- essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime; in particolare dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il conseguente flusso di massa;
  - essere presentato, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, all'Autorità competente, al Comune territorialmente competente ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
  - essere accompagnato da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate;
  - essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti;
- 4.1** le verifiche successive devono essere eseguite con cadenza annuale a partire dalla data di messa a regime degli impianti; i referti analitici devono essere inviati all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese e tenuti a disposizione degli organi di controllo;
- 4.2** i bilanci di massa relativi all'utilizzo dei COV, qualora previsti, devono essere redatti con cadenza annuale (1° gennaio - 31 dicembre) ed inviati alla Provincia di Varese ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;
- 4.3** l'eventuale riscontro di inadempienze alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dall'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese, all'Autorità competente al fine dell'adozione dei

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

conseguenti provvedimenti;

- 4.4 i referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;
- 4.5 qualora sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici;
- 4.6 l'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione all'Autorità competente, al Comune ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
- 4.7 qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico, atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi, i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

## 5. METODOLOGIA ANALITICA

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs. 152/06 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

Si ricorda in ogni caso che:


- 5.1 l'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;
- 5.2 i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;
- 5.3 i controlli degli inquinanti devono essere eseguiti nelle condizioni di esercizio dell'impianto per le quali lo stesso è stato dimensionato ed in relazione alle sostanze effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico e descritte nella domanda di autorizzazione;
- 5.4 i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:
  - Portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{Nm}^3\text{S/h}$  od in  $\text{Nm}^3\text{T/h}$ ;
  - Concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in  $\text{mg/Nm}^3\text{S}$  od in  $\text{mg/Nm}^3\text{T}$ ;
  - Temperatura dell'effluente in °C,nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

## 6. STOCCAGGIO

Lo stoccaggio delle materie prime, dei prodotti finiti e degli intermedi, ove non prescritto nello specifico allegato tecnico di riferimento, deve essere effettuato in condizioni di sicurezza ed in modo da limitare le emissioni polverulente e/o nocive.

Qualora il materiale solido stoccato non presenti caratteristiche di polverosità e non contenga sostanze cancerogene e/o tossiche per la riproduzione e/o mutagene (peraltro non ammesse nel caso di attività in deroga secondo quanto previsto dalla Parte Quinta del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.), è ammesso il ricambio d'aria attraverso sfiati, in alternativa ad un sistema di aspirazione localizzato.

Laddove lo stoccaggio di materiale polverulento avvenga in silos, i limiti di emissione si considerano rispettati a condizione che i silos siano presidiati da un sistema di filtrazione a secco, la cui efficienza di abbattimento sia dichiarata dal costruttore. Il sistema adottato dovrà essere mantenuto in condizioni di efficienza secondo quanto prescritto dal costruttore, e comunque sottoposto ad operazioni di manutenzione almeno semestrale, annotate in apposito registro.

con foglio AA N. 31564  

**ALLEGATO TECNICO C  
EMISSIONI IDRICHE**

Ragione Sociale	Cava Fusi S.p.A.
	C.F. e P.IVA 01170620122
Indirizzo sede legale	Uboldo - Via IV Novembre n. 194
Indirizzo impianto	Gerenzano (VA) - Ambito Territoriale Estrattivo G4
Attività specifica	Recupero rifiuti non pericolosi

**1. DESCRIZIONE:**

- 1.1** gli scarichi dell'impianto, indicati nella planimetria " *Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014*", presentano le seguenti caratteristiche:

Scarico	Coordinate Gauss Boaga		Codice identificativo	Tipologia di reflu scaricato
	X	Y		
N. 4 pozzi perdenti	1.498.129	5.051.682	012075R2171001S	Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
	1.498.126	5.051.687	012075R2171002S	Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
	1.498.122	5.051.693	012075R2171003S	Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne
	1.498.128	5.051.701	012075R2171004S	Acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne

- 1.2** dall'esame della planimetria e della relazione tecnica allegate all'istanza, si evince che:

- l'area di pertinenza dell'attività in progetto di messa in riserva e recupero in procedura ordinaria, estesa circa 4.000 mq, sarà dotata di una pavimentazione impermeabile mediante uno strato di calcestruzzo di circa 30 cm di spessore, armato con rete elettrosaldata;
- le acque meteoriche decadenti dall'area pavimentata verranno convogliate ad un sistema di separazione e trattamento, costituito da un pozzetto separatore, da una vasca di prima pioggia, da due pozzetti d'ispezione, da un pozzetto di raccordo e da uno o più disoleatori;
- la vasca di prima pioggia avrà una capacità di almeno 20 mc, tale da contenere tutta l'acqua di prima pioggia proveniente dall'area pavimentata ( $4.000 \text{ mq} \cdot 0,005 \text{ m} = 20 \text{ mc}$ );
- la vasca di prima pioggia sarà dotata di una valvola di chiusura a galleggiante che ne chiuderà l'ingresso a riempimento avvenuto e di una pompa di sollevamento che, ad evento meteorico concluso, verrà attivata ed aspirerà l'acqua decantata;
- le acque di prima e di seconda pioggia giungeranno poi in due distinti pozzetti di campionamento, in un pozzetto di raccordo e successivamente, previo passaggio in uno o più disoleatori, verranno scaricate negli strati superficiali del sottosuolo tramite n. 4 pozzi perdenti;
- poiché la quota di piano campagna dell'area in esame è pari a circa 196 m. s.l.m. e la quota media della falda è pari a 180 m s.l.m., i pozzi in progetto avranno un franco di sicurezza superiore a 10 m. rispetto al livello superiore della falda.

**2. ANALISI TECNICA DELLE MODALITÀ DI FORMAZIONE E GESTIONE DELLE ACQUE DI SCARICO**

- 2.1** il sistema di separazione delle acque di prima pioggia, descritto in domanda, risulta conforme alle disposizioni del Regolamento Regionale n. 4/2006;
- 2.2** tecnicamente non vi sono altre possibilità di scarico, dato che nelle immediate vicinanze non sono presenti corpi d'acqua superficiali e l'area su cui insiste l'attività non ricade in zona servita da pubblica fognatura e non è da considerare potenzialmente allacciabile alla rete fognaria comunale, fatti salvi futuri interventi d'estensione della rete;
- 2.3** i punti di scarico sul suolo non risultano compresi nelle zone di tutela assoluta o di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano così come definite dall'art. 94 del d.lgs. 152/06;

**3. PRESCRIZIONI**

- 3.1** lo scarico delle acque meteoriche, sia di prima che di seconda pioggia, dovrà essere conforme ai limiti di accettabilità imposti dalla Tab. 4, allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 fermo restando il divieto di scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato;
- 3.2** i limiti d'accettabilità previsti non dovranno essere raggiunti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- 3.3** dovranno essere eseguite con periodicità annuale, da parte di un laboratorio accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per i parametri richiesti o certificato ISO 9001, analisi chimico-fisiche sugli scarichi delle acque di prima pioggia e di seconda pioggia, che riportino i seguenti parametri: COD, Solidi sospesi totali, Idrocarburi totali e Solventi organici aromatici totali. Sui referti d'analisi dovranno essere chiaramente indicati: l'ora, la data e le modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, l'ora e la data di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, il nome e il cognome dell'analista, il nome e l'indirizzo del laboratorio incaricato in cui è stata eseguita l'analisi.  
Tali referti dovranno essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'Autorità Provinciale e dei Tecnici dell'A.R.P.A., in caso d'ispezione.  
I referti di analisi dovranno essere trasmessi entro il 30 giorni dalla data di ricevimento degli stessi al Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese;
- 3.4** dovranno essere sempre mantenuti accessibili per il campionamento ed il controllo i punti assunti per la misurazione degli scarichi, situati immediatamente a monte del punto di immissione sul suolo o strati superficiali del sottosuolo;
- 3.5** il sistema di raccolta e convogliamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio dovrà essere conforme a quanto stabilito dall'art. 5, del Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
- 3.6** tutte le superfici scolanti dovranno essere mantenute in condizioni tali da limitare fenomeni di inquinamento; a tale scopo i materiali o i rifiuti che possono rilasciare per dilavamento sostanze tossiche, nocive, corrosive o comunque potenzialmente inquinanti dovranno essere tenuti al riparo delle precipitazioni atmosferiche e, in caso di versamenti accidentali, dovrà essere eseguita immediatamente la pulizia delle superfici interessate utilizzando eventualmente allo scopo idonei materiali inerti assorbenti;
- 3.7** dovranno essere previste periodiche visite di controllo ed interventi di pulizia ogni qualvolta si renda necessario; lo smaltimento dei rifiuti derivanti da tali operazioni di manutenzione dovrà essere effettuato da soggetti regolarmente autorizzati, nel rispetto della normativa vigente;
- 3.8** dovrà essere tenuto un registro in cui siano annotati tutti gli interventi effettuati sull'impianto di trattamento delle acque, corredato da copia delle fatture, copia dei formulari rifiuti e da quant'altro necessario a comprovare la corretta manutenzione degli stessi. Tale documento dovrà essere messo a disposizione dell'Autorità Provinciale e dei tecnici dell'A.R.P.A. in caso di ispezione;

Allegato all'Atto n. 138 del 22/01/2015

- 3.9** dovrà essere tempestivamente comunicata a questo Ente qualsiasi modifica relativa alle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dell'influente o variazioni sostanziali degli impianti di trattamento e/o di recapito, in quanto sarà valutata la necessità di rilasciare nuova autorizzazione;
- 3.10** dovrà essere comunicata tempestivamente qualsiasi modifica apportata agli scarichi ed al loro processo di formazione o l'eventuale apertura di nuovi punti di scarico, i quali dovranno essere soggetti a nuova autorizzazione;
- 3.11** dovrà essere richiesta nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione, ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento o in caso di trasferimento dello stesso;
- 3.12** l'insediamento dovrà risultare conforme a quanto indicato nella planimetria allegata al presente atto (vedi planimetria "*Tav. n. 2B - dettaglio dell'area di pertinenza dell'attività in progetto in procedura ordinaria, con sezioni - aggiornamento settembre 2014*") limitatamente a ciò che riguarda la posizione dei punti di scarico, delle vasche di accumulo e trattamento, i tracciati delle reti di scarico ed i pozzetti di ispezione; qualora vengano apportate modifiche allo stato di fatto dell'insediamento relativamente ai punti di cui sopra dovrà esserne data contestuale comunicazione alla Provincia di Varese, allegando nuova planimetria aggiornata.



## 2. PRESCRIZIONI

- 2.1 l'Impresa dovrà rispettare i valori limite di emissione e di immissione della zonizzazione acustica del Comune di Gerenzano, con riferimento ai valori limite della legge 447/95 e del d.p.c.m. del 14 novembre 1997 riportati nella seguente tabella:

Classe acustica	Descrizione	Limiti assoluti di immissione dBA		Limiti assoluti di emissione dBA
		Diurno	Notturno	Diurno
I	Aree particolarmente protette	50	40	45
II	Aree prevalentemente residenziali	55	45	50
III	Aree di tipo misto	60	50	55
IV	Aree di intensa attività umana	65	55	60
V	Aree prevalentemente industriali	70	60	65
VI	Aree esclusivamente industriali	70	70	65

- 2.2 entro e non oltre sei (6) mesi dalla messa a regime degli impianti dell'attività autorizzata con il presente provvedimento dovrà essere trasmessa alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese ed all'A.S.L della Provincia di Varese, indagine fonometrica per la verifica delle emissioni acustiche prodotte dall'impianto attestante l'effettivo rispetto dei limiti stabiliti dalla legge 477/95. Nel caso in cui i limiti risultino superati, entro la medesima data dovrà essere presentata proposta contenente gli interventi di mitigazione previsti per la risoluzione del problema, comprensiva delle tempistiche per la realizzazione degli stessi. Le risultanze dell'indagine e gli eventuali interventi mitigativi dovranno essere valutati ed approvati dal Comune di Gerenzano una volta acquisito il parere di A.R.P.A. - Dipartimento di Varese;
- 2.3 le rilevazioni fonometriche dovranno essere eseguite nel rispetto delle modalità previste dal d.m. 16 marzo 1998 da un tecnico competente in acustica ambientale;
- 2.4 qualora si intendano realizzare modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, dovrà essere redatta, secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8313 dell'8.03.2002, una valutazione previsionale di impatto acustico. Una volta realizzati le modifiche o gli interventi previsti, dovrà essere effettuata una campagna di rilievi acustici presso i principali ricettori sensibili e al perimetro dell'insediamento da concordare con il Comune ed A.R.P.A. - Dipartimento di Varese. Tale campagna di misura dovrà consentire di verificare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa di riferimento. I livelli di immissione sonora dovranno essere verificati in corrispondenza di punti significativi nell'ambiente esterno abitativo. Sia i risultati dei rilievi effettuati, contenuti all'interno di una valutazione di impatto acustico, sia la valutazione previsionale di impatto acustico dovranno essere presentati alla Provincia di Varese, al Comune di Gerenzano, ed all'A.R.P.A. - Dipartimento di Varese.

**Comune** Cavaliere

**Cliente** Cava Fusi S.p.A.

**Descrizione** Dettaglio di subastazione alla realizzazione di impianto di irrigazione per un'area di circa 100 ettari, ubicata nel territorio comunale di Cavaliere (CZ).




**Autore** ARETHUSA

**Scale** 1:200

**Numero** 28

**Legenda**

- Linea di confine
- Linea di proprietà
- Linea di confine di proprietà
- Linea di confine di proprietà (in verde)
- Linea di confine di proprietà (in rosso)
- Linea di confine di proprietà (in blu)
- Linea di confine di proprietà (in giallo)
- Linea di confine di proprietà (in magenta)
- Linea di confine di proprietà (in ciano)
- Linea di confine di proprietà (in viola)
- Linea di confine di proprietà (in grigio)
- Linea di confine di proprietà (in bianco)
- Linea di confine di proprietà (in nero)
- Linea di confine di proprietà (in verde scuro)
- Linea di confine di proprietà (in rosso scuro)
- Linea di confine di proprietà (in blu scuro)
- Linea di confine di proprietà (in giallo scuro)
- Linea di confine di proprietà (in magenta scuro)
- Linea di confine di proprietà (in ciano scuro)
- Linea di confine di proprietà (in viola scuro)
- Linea di confine di proprietà (in grigio scuro)
- Linea di confine di proprietà (in bianco scuro)
- Linea di confine di proprietà (in nero scuro)
- Linea di confine di proprietà (in verde molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in rosso molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in blu molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in giallo molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in magenta molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in ciano molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in viola molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in grigio molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in bianco molto scuro)
- Linea di confine di proprietà (in nero molto scuro)



**AVERGATO D**

**AVIANO N. 138/02 22.01.2015**

**GAROFANO DO N. 1704/10**

Io sottoscritto Arch. Alberto Caverzasi, Dirigente del Settore Ecologia ed Energia della Provincia di Varese, dichiaro, ai sensi dell'articolo 22 - comma 2 del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che il presente atto, che consta di n. 34 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale.

Il presente documento è firmato digitalmente ex articoli 21 e 24, D.Lgs. 82/2005 da:  
**Arch. Alberto Caverzasi - Dirigente del Settore Ecologia ed Energia**

*Varese, li 9 febbraio 2015*

